

Le società. L'addio all'imposta

Sulla gestione e sui rimborsi Iva serve una legge

Gian Paolo Tosoni

La disapplicazione dell'Iva dalla Tia impone un intervento legislativo. La questione è atipica perché la Tia, ora assimilata a una tassa, è applicata e riscossa da imprese commerciali e non da enti pubblici. Le società attive nel servizio, anche se detenute da enti pubblici, rientrano nel regime fiscale delle imprese commerciali, e agiscono in base a contratti di servizio. Il cittadino paga la tariffa all'impresa, e se non paga è la società che recupera il credito.

In queste condizioni era difficile immaginare la non applicazione dell'Iva (si veda la risoluzione 250/2008 delle Entrate); trattandosi di società di capitali, il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'Iva è fuori discussione (articolo 4, comma 2, punto 1 del Dpr 633/72), e anche il presupposto oggettivo appariva chiaro in quanto l'Iva colpisce cessioni di beni e prestazioni di servizi. Il richiamo contenuto nella sentenza della Corte costituzionale all'articolo 4 del Dpr 633/72, dove evidenzial'inesistenza di una legge che preveda l'applicazione dell'Iva sullo smaltimento rifiuti al contrario dell'erogazione dell'acqua, riguarda gli enti non commerciali e non le società. Se il carattere tributario della Tia viene confermato anche quando essa è applicata da società commerciali, le *multiutility* devono rivoluzionare la gestione Iva con conseguenze anche sulla tariffa.

Lo svolgimento di attività fuori campo Iva genera l'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti, che assume la natura di costo e viene

ribaltata sulla tariffa, destinata ad aumentare. Si tratta anche dell'Iva pagata nei 4 anni precedenti sull'acquisto di beni strumentali (9 per gli immobili). La rettifica della detrazione (articolo 19-bis 2 del Dpr 633/72) comporta il riversamento dell'Iva pari a tanti quinti/decimi quanto sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio o decennio. Ad esempio se la disapplicazione dell'Iva scatta dal 2010 e la società ha acquistato un automezzo nel 2009 assolvendo Iva per 30mila euro, deve riversare all'erario 24mila euro (4/5). Se l'Iva sugli acquisti divenuta indetraibile è superiore a quella ora applicata sulla tariffa, il cittadino pagherà più di prima.

Ipotizzando la retroattività della disapplicazione, le società potranno essere chiamate a rimborsare l'Iva ai contribuenti. Potrà essere emessa una nota di accredito per sola Iva (articolo 26, comma 2 del Dpr 633/72) che la società ha il diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19. L'onere si trasferisce a carico dello Stato. Si ritiene che i periodi di imposta per i quali potrebbe essere fattibile la nota di accredito siano quelli per i quali non è scaduto il termine per l'accertamento (quattro anni più uno). Si presenterebbe il problema della legittimazione della detrazione dell'Iva sugli acquisti per gli anni pregressi ma il principio del legittimo affidamento dovrebbe salvaguardare il diritto alla detrazione (articolo 10 legge n. 212/2000). Ma tutto questo non è possibile senza una precisa norma transitoria.